

Sen. u. 93/2025
REP. QUATER 134/2025

R.G. LIQUIDATI. CONGIUNTA CCU 20/25

N. 30/2025 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Lazzara	Presidente rel.
dott. Stefania Rignanese	Giudice
dott. Antonio Lacatena	Giudice

nel procedimento 30/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

██████████ (C.F. ██████████), residente in ██████████ (FG) alla Via

██████████

- **ricorrente** -

Oggetto: Liquidazione Controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Letto il ricorso proposto da ██████████ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- Verificato, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'accesso del debitore alla liquidazione controllata, in quanto:
 - a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in ██████████ (FG) alla ██████████ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
 - b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, richiesta al debitore dall'art 65, c. 2 CCII;



- d) è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Calvano Domenico Antonio Claudio, il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, come motivatamente evidenziato dall'OCC, dovuta alla sproporzione tra debiti contratti e risorse disponibili;

Considerato

- che, secondo quanto attestato dall'OCC, il ricorrente presenta una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, di complessivi € 77.037,00;
- che il ricorrente risulta assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla società [REDACTED] e percepisce un reddito annuo di Euro 33.590,00 al lordo da Irpef e contributi, pari a € 2.130,00 netti al mese per 12 mensilità (v. CU 2024);
- che il ricorrente è proprietario di seguenti beni immobili:
 - 1) proprietario nella misura di 1/6 dell'abitazione sita nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED]. Censita al catasto al foglio [REDACTED], part. [REDACTED], Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, rendita € 234,99, superficie 78 mq;
 - 2) proprietario nella misura di 1/6 del locale sito nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED]. Censito al catasto al foglio 29, part. [REDACTED], sub. 17, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 46 mq, rendita € 114,03, superficie 64 mq;
 - 3) proprietario nella misura di 1535/32256 dell'abitazione sita nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED]. Censita al catasto al foglio 143, part. 145, sub. 2, Categoria A/6, Classe 3, Consistenza 1,0 vani, rendita € 50,61, superficie 35 mq..
- che il ricorrente risulta titolare del conto corrente n. [REDACTED] presso la Banca Intesa San Paolo Spa;
- che il nucleo familiare del debitore è composto dallo stesso debitore, dal coniuge e dalla figlia (studentessa universitaria fuori sede);

Ritenuto

- preliminarmente, che, benché l'art. 269, comma 2, CCII, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;
- Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;
- che la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti e le risorse disponibili alla luce delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori), comprova il palese stato di sovraindebitamento del ricorrente;



- che il ricorrente offre in liquidazione le quote degli immobili di proprietà, sopra descritti;
- che il ricorrente si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori anche la somma di € 400,00 mensili per 36 mesi;
- che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa, atteso che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle somme destinate al sostentamento quantificate dal giudice (come in prosieguo ed in dispositivo), escluse dalla liquidazione, con conseguente suo obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono, come da ultimo chiarito dalla Corte Costituzionale (Sent. 6/2024), rispettare un equilibrio tra le esigenze dei creditori e il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost. In tale prospettiva, l'esdebitazione assume un ruolo centrale, fissando in tre anni il limite massimo per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma consenta il soddisfacimento integrale dei crediti in un termine più breve. Questo limite temporale evita che la procedura diventi un vincolo permanente per il debitore, garantendo un percorso di risanamento conforme anche ai principi della Direttiva UE 2019/1023;
- che la liquidazione controllata avrà dunque durata triennale, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, e rimarrà aperta anche oltre il triennio solo ove non completata l'esecuzione delle operazioni di liquidazione, e sino al loro completamento. A norma dell'art. 272, comma 3 bis, CCII, saranno compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione;
- che sussistono, conclusivamente, tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- che spetta al giudice stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e vada quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possono essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.800,00;
- che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese per il sostentamento come sopra quantificate, con conseguente suo obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P Q M

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED] (FG) alla [REDACTED] n. [REDACTED]



- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Domenico Claudio Antonio Calvano;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, **il termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.800,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- 9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 10) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra



circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- 13) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115;

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 23/7/2025

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 16/10/2025

IL FUNZIONARIO URP
Federico


